

Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sull'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per l'installazione di un impianto fotovoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 2 maggio 2022, n. 325 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - G 7 Solar S.r.l. (avv.ti Muscettola, Canuti, Altiero, Cavalieri) c. Regione Basilicata (avv. Possidente).

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dalla Regione sulle istanze volta ad ottenere il rilascio dell'esenzione dalla valutazione di impatto ambientale ed anche dell'autorizzazione unica per l'installazione di un impianto fotovoltaico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con istanza del 12/23.12.2020 la G 7 Solar S.r.l. ha chiesto alla Regione Basilicata il rilascio, ai sensi dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, dell'esenzione dalla Valutazione di Impatto Ambientale (cd. screening) ed anche dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per l'installazione nel Comune di Genzano di Lucania di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 19,981 MW.

La Regione Basilicata con nota prot. n. 2855 del 7.1.2021 ha comunicato alle Amministrazioni interessate che la predetta istanza sarebbe stata pubblicata sul sito internet della Regione in data 11.1.2021, con il conseguente avvio, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, da tale data del procedimento, specificando che potevano essere presentate osservazioni entro 45 giorni dalla predetta data di pubblicazione.

Successivamente, con nota del 9.2.2021 l'Ufficio regionale Ciclo dell'Acqua e con nota del 17.2.2021 l'Ufficio regionale Foreste hanno comunicato che non emergevano interferenze rispettivamente con il demanio idrico e con le aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

La G 7 Solar S.r.l. prima con nota del 9.12.2021 ha sollecitato la definizione del procedimento e poi con il presente ricorso, notificato il 19.1.2022 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 28.1.2022, ha impugnato il silenzio inadempimento, formatosi sulle suddette istanze del 20/26.11.2020, deducendo la violazione dell'art. 2 L. n. 241/1990 e richiamando la Sentenza TAR Basilicata n. 432 del 14.6.2021.

Si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo la reiezione del ricorso, allegando anche una Relazione dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con la quale è stata evidenziata "l'oggettiva impossibilità di adempiere alle fasi procedurali nei tempi prescritti di legge", a causa delle "numerose istanze", del "carico di lavoro corrente ed arretrato" e della "grave carenza di personale".

Nella Camera di Consiglio del 27.4.2022 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso in esame, atteso che, come statuito con le Sentenze nn. 872 e 873 del 20.12.2021, l'art. 15, comma 1, L.R. n. 47/1998, nella parte in cui stabilisce che "l'Ufficio regionale competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla necessità di sottoporre al progetto alla fase di Valutazione", con la puntualizzazione che "trascorso il termine suddetto, in mancanza di pronunciamento da parte dell'Ufficio regionale competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di Valutazione", va interpretato nel senso che "detta fattispecie di silenzio è strutturata, conformemente ad una manifesta ratio acceleratoria e di semplificazione, nel senso di riconnettere all'inerzia amministrativa non solo il mero rigetto (per implicitum) dell'istanza di esenzione, ma anche l'avvio ex officio del sub procedimento di V.I.A., a fronte del quale: i) non è necessario un ulteriore atto di impulso da parte del privato; ii) spetta esclusivamente alla Regione assumere ogni opportuna iniziativa, anche eventualmente di segno istruttorio, per la definizione della fase valutativa mediante l'adozione di una tempestiva determinazione provvedimento", e da tale interpretazione consegue che "deve, dunque, ritenersi che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 15, co. 1, cit., il contegno inerte della Regione configuri un effettivo inadempimento del generale obbligo di provvedere previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990".

Sempre in via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso, in quanto, nella specie, in data 27.3.2021 è decorso il termine complessivo di 75 giorni, previsto dai commi 4 e 6 dell'art. 19 D.Lg.vo n. 152/2006, decorrente dalla pubblicazione in data 11.1.2021 sul sito internet della Regione Basilicata dell'istanza della ricorrente di cui è causa del 12/23.12.2020, e da ciò discende la tempestività del ricorso in esame, in quanto, essendo stato notificato il 19.1.2022, è stato rispettato il termine decadenziale di 1 anno, che, tenuto conto della sospensione feriale del mese di agosto 2021, scadeva il 27.4.2022; parimenti tempestivo è stato il deposito del ricorso in data 28.1.2022, cioè entro il termine dimezzato ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. di 15 giorni dalla notifica.

Nel merito, il ricorso è fondato soltanto con riferimento al silenzio, formatosi sull'istanza di esenzione dalla VIA.



Al riguardo, va rilevato che per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili il Legislatore Nazionale, in attuazione della Direttiva Europea n. 77/2001, con l'art. 12, commi 3 e 4, D.Lg.vo n. 387/2003 ha previsto il rilascio di un'autorizzazione unica, al cui procedimento "partecipano tutte le Amministrazioni interessate", convocate in "Conferenza di servizi", stabilendo che "il termine massimo per la conclusione" di tale procedimento "non può essere superiore a 90 giorni al netto dei tempi previsti" per il procedimento di VIA e "fatto salvo il previo espletamento della verifica di assoggettabilità" alla VIA.

Pertanto, dovrebbe ritenersi che il predetto termine di 90 giorni ex art. 12, comma 4, D.Lg.vo n. 387/2003 inizia a decorrere dopo la conclusione del procedimento di VIA.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame, nella parte relativa al silenzio, formatosi sull'istanza di esenzione dalla VIA, e, pertanto, va ordinato alla Regione intimata di attivare, con riferimento al progetto di cui è causa, il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, fatte salve le esigenze istruttorie, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente decisione (che avverrà a cura della parte ricorrente), fermo restando che è nella facoltà dell'Amministrazione assolvere all'obbligo di provvedere sancendo ex professo, sia pure in via postuma, l'esenzione del progetto da detta valutazione.

Per l'ipotesi di perdurante inadempimento, si nomina come commissario ad acta, affinché provveda come indicato, il Dirigente preposto alla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica (con facoltà di delega), che sarà liquidato ai sensi dell'art. 2 D.M. 30.5.2002 con separato Decreto Collegiale in base al valore dell'impianto fotovoltaico di cui è causa e/o degli incentivi pubblici per la produzione dell'energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Mentre con riferimento al silenzio sulla domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, il presente ricorso, come già statuito da questo TAR con la citata Sentenza n. 872 del 20.12.2021, va respinto, in quanto un obbligo a provvedere su tale istanza può configurarsi, dal punto di vista logico e procedimentale, esclusivamente dopo la previa definizione della fase di valutazione di impatto ambientale (ovvero l'esenzione dalla stessa).

Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico della Regione Basilicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe, nella parte relativa al silenzio, formatosi sull'istanza di esenzione dalla VIA, nei sensi indicati in motivazione, e lo respinge, nella parte relativa al silenzio sulla domanda di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003.

Spese compensate, con la condanna della Regione Basilicata al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di questo Tribunale di comunicare in via telematica la presente Sentenza al difensore della parte ricorrente, al difensore della Regione Basilicata, al Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, al Dirigente della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del Ministero della Transizione Ecologica ed anche, ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/1990, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Regione Basilicata della Corte dei Conti.

(Omissis)